



## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI

(del 24 settembre 2018)

### IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 34 del 21 agosto 2018;

d e c r e t a :

#### Art. 1

##### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici (abbonamento annuale Arcobaleno e carte giornaliera).

#### Art. 2

##### **Beneficiari**

<sup>1</sup>Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento, le persone fisiche domiciliate (cittadini svizzeri o stranieri titolari di un permesso B/B-UE-AELS, C/C-UE-AELS) a Biasca come da risultanze ufficiali del controllo abitanti alla data di presentazione della domanda di sussidio.

<sup>2</sup>Ogni richiedente/beneficiario deve essere domiciliato a Biasca da almeno 6 mesi.

<sup>3</sup>Il richiedente/beneficiario deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudicato).

<sup>4</sup>Ogni richiedente/beneficiario ha diritto a un unico contributo annuo.

#### Art. 3

##### **Sussidio**

<sup>1</sup>Il contributo comunale per il rilascio di un abbonamento annuale Arcobaleno corrisponde a

- CHF 50.00 per abbonamenti annuali fino a 2 zone;
- CHF 100.00 per abbonamenti annuali oltre le 2 zone.

<sup>2</sup>L'abbonamento Arcobaleno sottoscritto deve essere annuale.

<sup>3</sup>Ogni anno è messa a preventivo la somma limite da destinare al sussidio. Raggiunto questo limite la concessione dei contributi cessa con semplice avviso all'utenza.

<sup>4</sup>Il contributo decade se la persona non si annuncia all'ufficio amministrazione comunale sociale entro tre mesi dalla data di acquisto dell'abbonamento.

<sup>5</sup>Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trasmesse ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

#### **Art. 4**

##### **Modalità di pagamento**

Il Municipio adotta, tramite procedura interna, la modalità di pagamento più opportuna e informa adeguatamente la popolazione.

False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni saranno sanzionate con una multa fino a CHF 10'000.00.

#### **Art. 5**

##### **Carte giornaliere**

<sup>1</sup>Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 a un massimo di 5 unità.

<sup>2</sup>Il prezzo di vendita per i domiciliati ammonta al minimo a CHF 30.00 e al massimo a CHF 100.00. Per i non domiciliati, il prezzo viene maggiorato da un minimo di CHF 5.00 a un massimo di CHF 10.00.

<sup>3</sup>Il Municipio definisce annualmente a preventivo il numero di carte giornaliere disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento.

#### **Art. 6**

##### **Reclamo e ricorso**

<sup>1</sup>Contro le decisioni dell'amministrazione comunale è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 7**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Adottato con DCC del 24 settembre 2018

Pubblicato all'albo comunale dal 26 settembre 2018 al 13 novembre 2018.